

BGer 2C 280/2016 vom 5. April 2016

Bundesgericht, 2016-04-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_280_2016

FR: TF 2C 280/2016 du 5 avril 2016

IT: TF 2C 280/2016 del 5 aprile 2016

Regeste

Revoca del permesso di dimora UE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

E. 2.1

Contro le decisioni finali emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di diritto degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale, né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

E. 2.2

Il ricorrente, cittadino italiano, può, in linea di principio, appellarsi all'Accordo, concluso il 21 giugno 1999, tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa (cfr. art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC, rispettivamente art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC), senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF gli sia opponibile (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame è, quindi, in linea di principio, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 3.1

Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi

almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 - 2.3 pag. 245 segg.).

E. 3.2

Senonché l'impugnativa del ricorrente non adempie le esigenze di motivazione appena illustrate. Nella sentenza contestata il Tribunale cantonale, dopo avere richiamato le norme convenzionali, quelle del diritto interno e la prassi applicabili, ha spiegato in modo dettagliato perché il ricorrente non poteva più essere considerato un lavoratore ai sensi degli art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC (non lavora più almeno dal 2014, non ha maturato un diritto alla disoccupazione, percepisce prestazioni assistenziali e le attività lavorative reperite sono di natura marginale, rispettivamente rientrano nell'ambito di misure di inserimento sociale e professionale di cui hanno diritto i beneficiari della pubblica assistenza), perché non poteva appellarsi all'ALC per cercare un impiego e perché non poteva fruire di un permesso senza attività lucrativa ai sensi degli art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC (privo di mezzi finanziari propri, [di nuovo] a carico dell'assistenza pubblica dal mese di ottobre 2014, con un debito nei confronti dello Stato di fr. 46'427.15) o dell' art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC (non ha maturato un diritto alla pensione e non ha dimostrato di essere colpito da inabilità permanente al lavoro). In seguito i giudici cantonali hanno osservato che, dal profilo del diritto interno, egli adempiva le condizioni di revoca del permesso di cui all'art. 62 lett. e LStr (RS 142.20). Infine sono giunti alla conclusione che il provvedimento litigioso rispettava il principio della proporzionalità: sebbene il suo soggiorno in Svizzera era di lunga durata, l'interessato aveva dimostrato di avere enormi difficoltà d'integrazione sia dal profilo lavorativo (è rimasto più volte senza un'attività stabile) che economico (numerosi debiti privati, 41 procedure esecutive aperte e 56 attestati di carenza beni a carico), motivo per cui un suo rientro nella vicina Penisola, dove aveva vissuto per 35 anni prima di venire in Svizzera, non era atto a compromettere un suo reinserimento sociale e professionale. Per quanto riguarda gli inconvenienti ivi legati, si trattava di disagi ai quali erano confrontati la maggior parte degli stranieri costretti a tornare nel proprio paese d'origine dopo un lungo soggiorno all'estero. Ora, benché il ricorrente esprima il suo disaccordo con la revoca della propria autorizzazione di soggiorno, egli si limita a chiedere comprensione e tempo al fine di potere trovare un nuovo impiego, adducendo che la "risoluzione del problema lavorativo può giungere da un momento all'altro", e ad affermare che la mancanza di legami familiari in Italia è effettiva e che non vi dispone di alcun tipo di appoggio. Il suo allegato ricorsuale non contiene invece precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che esponano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. E ancora meno spiega in che cosa e perché la circostanziata e dettagliata argomentazione del Tribunale cantonale amministrativo (sentenza impugnata pag. 5 a 9 per quanto concerne la qualità di lavoratore ai sensi dell'ALC; pag. 9 a 10 sulla questione dei mezzi finanziari sufficienti; pag. 10 a 11 in merito al principio della proporzionalità) disattenderebbe il diritto determinante. Ne discende che l'impugnativa non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali di motivazione e sfugge di conseguenza ad un esame di merito.

E. 4

Premesse queste considerazioni, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 5

Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Visto la manifesta inammissibilità dell'impugnativa, la domanda va respinta. Nel fissare le spese giudiziarie che gli vengono addossate, siccome soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), si tiene tuttavia conto della sua situazione finanziaria. Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.